

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
12 MARZO 2013, N. 27

Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
14 MARZO 2013, N. 29

Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 e specificata alla voce 14a "Spese inerenti l'accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie" dell'allegato 1 all'Ordinanza commissariale n. 7/2013, come rideterminata con la presente ordinanza 6

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
15 MARZO 2013, N. 30

Sostituzione di un componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
19 MARZO 2013, N. 31

Parziale rettifica all'ordinanza n.29 del 14 marzo 2013 ad oggetto: Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 e specificata alla voce 14a "Spese inerenti l'accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie" dell'Allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 7/2013, come rideterminata con la presente ordinanza 11

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 MARZO 2013, N. 27

Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in GG.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'articolo 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n.122;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto:

- che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, favorendone l'avvio a partire da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni;

- che conseguentemente sono state emanate dal Commissario delegato per la ricostruzione diverse ordinanze che stabiliscono, nel loro complesso, le modalità per interventi, finanziati dalle risorse assegnate al medesimo Commissario delegato, su edifici che necessitano di riparazione, di rafforzamento strutturale locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici;

Considerato che la L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (di seguito L.R. n. 19 del 2008) prevede che per le costruzioni realizzate in zone classificate a bassa sismicità (zona 3) l'inizio dei lavori è subordinato al deposito presso lo sportello unico del "progetto esecutivo riguardante le strutture". Tali progetti vanno al controllo con metodo a campione. Per le costruzioni realizzate in zone classificate a media sismicità (zona 2) e per gli interventi elencati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale, l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica;

Rilevato che la L.R. del 21.12.2012 n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), detta all'articolo 16 una apposita disciplina in merito

ai controlli sui *progetti strutturali degli interventi finalizzati alla ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, stabilendo in particolare:*

- che il controllo di completezza e regolarità dei progetti è svolto nell'ambito della istruttoria formale della documentazione allegata alla richiesta di contributo (comma 2);

- che le strutture tecniche competenti in materia sismica, costituite in attuazione della medesima L.R. n. 19 del 2008, eseguono controlli a campione di merito sui progetti depositati anche nel caso di progetti che accedono ai contributi pubblici (comma 3);

- che il controllo sistematico di merito sulla conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008) è svolto dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime norme tecniche. Nel caso di interventi di riparazione o intervento locale, per i quali non è richiesto il certificato di collaudo, la rispondenza del progetto strutturale e delle opere realizzate alle norme tecniche è attestata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008. A tale scopo, la relazione sul progetto strutturale, contenuta nel certificato di collaudo statico o nell'attestazione del direttore dei lavori, esamina analiticamente gli elementi essenziali del progetto, così come descritti dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata "illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale" ai sensi del paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011 (comma 5);

- che con ordinanza del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità dei progetti esecutivi presentati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Con la medesima ordinanza sono definite la quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche (comma 3);

- che la medesima ordinanza del Commissario delegato stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008 (comma 4);

- che per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, che non accedono ai contributi previsti alle ordinanze del Commissario delegato trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008 (comma 7);

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili"*;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)"*;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi *"Criteri e modalità per il*

riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E_p , E_2 , E_3)";

le quali rimandano ad una successiva ordinanza la disciplina, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16/2012, delle modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi alle Norme Tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con la presente ordinanza a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli di merito sui progetti strutturali allegati alla domanda di contributo, sottoposti alla procedura di deposito ovvero di autorizzazione sismica;

Sentiti il Comitato Tecnico Scientifico in data 24 gennaio 2013, e il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico in data 12 febbraio 2013;

Visto l'articolo 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi della quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza regola, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio), le modalità di predisposizione e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione su edifici privati, produttivi e pubblici che beneficino di contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 2012, o erogati dall'art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 riconosciuti secondo i criteri e le modalità previste dalle ordinanze 29/2012 e smi, 51/2012 e smi, 57/2012 e smi e 86/2012 e smi.

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'articolo 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 e negli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

3. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza che sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008, trovano applicazione le modalità di controllo sistematico, prima dell'inizio lavori, previste dall'art. 12 della medesima L.R. n. 19 del 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della L.R. n. 16 del 2012, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attuati nei Comuni di cui al comma 2 ma che non accedono ai contributi indicati al comma 1, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture, depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008.

Articolo 2

(Controlli di completezza e regolarità formale)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 16 del 2012, i progetti esecutivi riguardanti le strutture, allegati alle domande di contributi previsti dalle Ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti secondo i parametri di completezza e regolarità formale definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.

2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti esecutivi riguardanti le strutture è svolta nell'osservanza di quanto disposto dalle Ordinanze di cui al comma 1 in merito alle modalità di presentazione delle domande di contributo e di istruttoria formale della documentazione allegata alle domande stesse.

Articolo 3

(Strutture competenti allo svolgimento dei controlli a campione)

1. I controlli a campione di conformità alle NTC 2008 dei progetti esecutivi riguardanti le strutture disciplinati dalla presente ordinanza sono svolti:

a) dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica;

b) dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica.

2. Nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sono indicati, in via esemplificativa, le Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Articolo 4

(Criteri per la definizione del campione dei progetti sottoposti a controllo nel merito)

1. Al fine di uniformare i controlli sui progetti strutturali degli interventi che accedono ai contributi pubblici, si stabilisce che per l'individuazione del campione delle pratiche sismiche sottoposte a deposito nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3), si tiene conto della gravità del danno e del tipo di intervento. In particolare:

a) per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo temporaneamente o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), si definisce un campione del 5%;

b) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad

uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E0), si definisce un campione del 7%;

c) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E1, E2 o E3), si definisce un campione del 7%.

d) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici ad uso produttivo, si definisce un campione del 7%;

e) per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione sugli edifici pubblici che non siano di interesse strategico e rilevanti, secondo, quanto definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1661/2009, si definisce un campione del 7%.

Articolo 5

(Determinazione del campione)

1. L'individuazione del campione di progetti sottoposto a controllo di conformità alle NTC 2008 è eseguito in via informatica, mediante piattaforma MUDE, per tutti i progetti che sono presentati in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza. Contestualmente all'accettazione della pratica, il sistema MUDE comunica al committente e al progettista dell'inserimento del progetto nel campione sottoposto a controllo e provvede altresì alla trasmissione degli elaborati tecnici dei progetti sorteggiati alle Strutture tecniche competenti individuate ai sensi dell'art. 3.

2. Le strutture tecniche di cui all'art. 3, comma 1, possono stabilire di sottoporre a controllo un ulteriore campione di pratiche sismiche rispetto alle quote indicate all'articolo 4, indicando i criteri di definizione del campione aggiuntivo e provvedendo, per esso, agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In via transitoria, fino all'assunzione della determinazione di cui all'art. 9, comma 4, il committente sorteggiato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo periodo, deve consegnare alla Struttura tecnica competente in materia sismica una copia cartacea del progetto, che presenti i requisiti di regolarità formale e di completezza previsti dalla normativa vigente. La mancata presentazione della copia cartacea comporta la sospensione del procedimento di controllo e di erogazione del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della sottoposizione a controllo a campione, di cui al comma 1, secondo periodo, senza che sia stata depositata la copia cartacea del progetto, la domanda di contributo si considera ritirata a tutti gli effetti.

Articolo 6

(Controllo di merito dei progetti)

1. Il responsabile del procedimento della Struttura tecnica competente, entro i 20 giorni successivi al ricevimento del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 5 può richiedere per una sola volta l'integrazione o la regolarizzazione degli elaborati costitutivi del progetto che risultino assenti o carenti dei contenuti minimi o dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.

2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione del progetto, avanzata mediante piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.

3. Nel corso dell'istruttoria del progetto esecutivo la medesima struttura, per una sola volta richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti e le integrazioni progettuali che risultino indispensabili per la valutazione completa del progetto depositato. I chiarimenti e le integrazioni istruttorie sono fornite dall'interessato entro il successivo termine di 30 giorni. Prima della scadenza di tale termine il progettista può richiedere, per comprovate esigenze tecniche, una proroga del medesimo termine per un massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, la struttura tecnica competente conclude il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile.

4. La richiesta di chiarimenti e integrazioni progettuali sospende il termine per la conclusione del procedimento di controllo di cui al comma 5 che riprende a decorrere per il periodo rimanente dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L'esito del controllo a campione di conformità del progetto alla NTC 2008 è comunicato dalla struttura tecnica al committente e al Comune tramite piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del progetto di cui all'articolo 5, comma 3, fatti salvi i casi di interruzione e di sospensione dello stesso disciplinati dal comma 2, 3 e 4, del presente articolo.

Articolo 7

(Controllo sistematico per interventi su edifici ad uso abitativo e ad uso produttivo)

1. Il controllo sistematico della conformità del progetto depositato alle NTC 2008 è svolto:

a) dal collaudatore statico, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime NTC;

b) dal direttore dei lavori, nel caso di interventi per i quali non sia previsto il collaudo statico, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008.

2. A tal fine, il certificato di collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposti nell'esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente al collaudatore statico e al direttore lavori secondo la normativa vigente, devono valutare, in un apposito capitolo, la conformità del progetto depositato alle NTC 2008, prendendo in considerazione gli elementi essenziali del progetto stesso, così come indicati dal progettista nell'apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale", di cui al paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011.

3. Il capitolo del certificato di collaudo statico e del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo alla certificazione di conformità alle NTC di cui al comma 2 è inviato, per stralcio, rispettivamente dal collaudatore o dal direttore dei lavori, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, attraverso l'utilizzo della piattaforma MUDE.

Articolo 8

(Monitoraggio dei certificati di collaudo e delle relazioni di rispondenza)

1. Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli svolge, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il monitoraggio sullo svolgimento dei compiti del collaudatore statico o dal direttore dei lavori, di cui all'art.7 e può richiedere chiarimenti e integrazioni in merito alla certificazione trasmessa.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli esercita le funzioni di vigilanza sui cantieri relativamente alle opere in corso di realizzazione e può svolgere altresì controlli, anche a campione, sugli interventi eseguiti.

Articolo 9

(Modifica delle precedenti Ordinanze commissariali e norme transitorie)

1. A seguito dell'approvazione della presente ordinanza, le previsioni delle precedenti Ordinanze del Commissario delegato, relativamente alle modalità di definizione dei controlli delle pratiche sismiche allegatale alle domande di contributo sono sostituite a tutti gli effetti da quanto previsto dagli articoli precedenti.

2. Le previsioni della presente ordinanza trovano applicazione per i progetti esecutivi riguardanti le strutture che siano presentati successivamente alla data di efficacia della stessa. I progetti presentati anteriormente alla data di efficacia della presente ordinanza sono sottoposti a controllo di conformità alle NTC secondo la normativa vigente.

3. Fino alla integrazione nella piattaforma MUDE delle modalità di presentazione dei progetti esecutivi riguardanti le strutture e per le comunicazioni previste dalla presente ordinanza, le stesse sono svolte con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli accerta, con apposita determinazione, che le strutture tecniche competenti allo svolgimento dei controlli a campione sono fornite delle dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento in via informatica dell'istruttoria dei progetti sorteggiati. Dalla data di assunzione di questa determinazione viene meno l'obbligo della trasmissione della copia cartacea degli elaborati progettuali di cui all'art. 5, comma 3.

La presente ordinanza viene inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 marzo 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

ALLEGATO 1

Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (articolo 3, comma 2)

A. Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica.

1. Comune di Bologna
2. Comune di Modena
3. Comune di Ferrara
4. Comune di Reggio Emilia
5. Associazione intercomunale Alto ferrarese
 - Comune di Bondeno
 - Comune di Mirabello
 - Comune di Poggio Renatico
 - Comune di Sant'Agostino
 - Comune di Vigarano Mainarda
6. Unione Bassa Romagna
 - Comune di Argenta

7. Unione Reno Galliera
 - Comune di Argelato
 - Comune di Bentivoglio
 - Comune di Castello d'Argile
 - Comune di Castel Maggiore
 - Comune di Galliera
 - Comune di Pieve di Cento
 - Comune di San Giorgio di Piano
 - Comune di San Pietro in Casale

8. Unione Terre d'Argine
 - Comune di Carpi
 - Comune di Campogalliano
 - Comune di Novi di Modena
 - Comune di Soliera

9. Nuovo Circondario Imolese
 - Comune di Molinella

B. Elenco dei Comuni che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 2008, e che per i procedimenti di controllo di cui alla presente ordinanza si avvalgono del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Giunta regionale (avente sede operativa in Viale della Fiera n. 8 - Bologna - tel. 051/5274773):

Provincia Ferrara

Comune di Cento

Provincia Modena

Comune di Bastiglia
Comune di Bomporto
Comune di Camposanto
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Cavezzo
Comune di Concordia sulla Secchia
Comune di Finale Emilia
Comune di Medolla
Comune di Mirandola
Comune di Nonantola
Comune di Ravarino
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di San Possidonio
Comune di San Prospero

Provincia di Bologna

Comune di Baricella
Comune di Crevalcore
Comune di Malalbergo
Comune di Minerbio
Comune di Sala Bolognese
Comune di San Giovanni in Persiceto
Comune di Sant'Agata Bolognese

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Boretto
Comune di Brescello

Comune di Campagnola Emilia
 Comune di Campegine
 Comune di Correggio
 Comune di Fabbrico
 Comune di Gualtieri
 Comune di Guastalla
 Comune di Luzzara

Comune di Novellara
 Comune di Reggiolo
 Comune di Rio Saliceto
 Comune di Rolo
 Comune di San Martino in Rio

Provincia di Piacenza

Comune di Castelvetro Piacentino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 MARZO 2013, N. 29

Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 e specificata alla voce 14a "Spese inerenti l'accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie" dell'allegato 1 all'Ordinanza commissariale n. 7/2013, come rideterminata con la presente ordinanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di. Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le

richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale al punto n. 14 figura la voce "Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria" per un importo di € 8.500.000,00;

- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500.000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto punto n. 14 dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui € 3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre 2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2012;

- il proprio decreto n. 238 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata autorizzata la liquidazione, a titolo di acconto, della somma di € 2.428.755,92 corrispondente all'80% della spesa di € 3.035.944,90 per il periodo 30 luglio-30 settembre 2012;

- il proprio decreto n. 102 del 12 febbraio 2013, con il quale è stata accertata in € 1.718.039,33 la spesa a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo 1 ottobre -

30 novembre 2012 e contestualmente autorizzata a loro favore la liquidazione, a titolo di acconto, dell'80% della predetta spesa, pari ad € 1.374.431,46;

- la propria ordinanza n. 7 del 08 febbraio 2013 recante "Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013" che nel relativo allegato 1, distingue la voce di spesa di cui al predetto punto 14 in due sottovoci: **voce 14a** "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 3.480.675,94 e **voce 14b** "Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria" per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 <<<< di € 163.584,60;

DATO ATTO, pertanto, che per la **voce 14a** la spesa complessivamente programmata per il periodo dal 30 luglio 2012 al 31 marzo 2013 è pari ad € 10.187.631,40 (€ 6.706.955,46 + 3.480.675,94) e per la **voce 14b** per lo stesso periodo è pari ad € 436.225,60 (€ 272.641,00 + € 163.584,60) per un totale complessivo relativo ad entrambe le voci pari ad € 10.623.857,00;

RILEVATA, alla luce dei dati nel frattempo acquisiti in ordine alle progressive dimissioni degli anziani e disabili non autosufficienti o fragili dalle strutture di accoglienza, la necessità di rideterminare la spesa di € 10.187.631,40 di cui alla predetta voce 14a in € 7.413.213,00 come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza con una conseguente riduzione della previsione di spesa di cui alla citata ordinanza n. 7 del 6 marzo 2013, pari ad € 2.774.418,40;

EVIDENZIATO che, pertanto, per la voce di spesa 14a la disponibilità finanziaria per il periodo dal 1 dicembre 2012-31 marzo 2013 - al netto della spesa accertata di € 4.753.984,23 di cui ai propri decreti n. 238/2012 e n. 102/2013 - ammonta ad € 2.659.228,77;

PRESO ATTO che - dalle verifiche di congruità economica, appropriatezza degli interventi e correlazione con gli eventi sismici del maggio 2012, svolte dalla Funzione "Sanità e sociale" operante presso l'Agenzia regionale di protezione civile, la quale a riguardo si è avvalsa del supporto tecnico del "Servizio per l'integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza" dell'Assessorato regionale Politiche per la salute - la spesa per la voce 14a a carico delle amministrazioni locali indicate nella tabella che segue per il periodo 1 dicembre 2012-31 gennaio 2013 ammonta complessivamente ad € 1.363.091,57;

PROVINCIA DI MODENA	- Comune di Novi - Unione dei Comuni area nord Modena - Comune di Carpi - Comune di Soliera - Comune di Bomporto
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	- Comune di Reggiolo - Comune di Rolo - Comune di Correggio - Comune di Fabbrico

PROVINCIA DI MODENA	- Comune di Novi - Unione dei Comuni area nord Modena - Comune di Carpi - Comune di Soliera - Comune di Bomporto
PROVINCIA DI BOLOGNA	- Comune di Crevalcore - Comune di Galliera - Comune di Pieve di Cento
PROVINCIA DI FERRARA	- Comune di Ferrara - Comune di Cento - Comune di Sant'Agostino - Comune di Mirabello - Comune di Vigarano Mainarda - Comune di Poggio Renatico - Comune di Bondeno

RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria, autorizzando la suddetta spesa di € 1.363.091,57 per il periodo 1 dicembre 2012-31 gennaio 2013, a favore di tali amministrazioni locali, dando atto che il fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni stimato per il periodo 1 febbraio-31 marzo 2013 è pari ad € 1.296.137,10 come da riparto dettagliato per singola amministrazione indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e fermo restando che, all'erogazione delle somme si farà fronte dietro presentazione di documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta;

TUTTO quanto sopra premesso

DISPONE

1. di rideterminare la spesa complessivamente programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 in € **7.413.213,00** per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013;

2. di stabilire che, a seguito della rideterminazione della spesa di cui al punto 1, la previsione complessiva degli oneri correlati alla assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013 di cui all'ordinanza n.7/2013, viene rideterminata in € **86.624.564,60**;

3. di dare atto che la spesa per la voce 14a complessivamente accertata ed autorizzata per il periodo dal 30 luglio al 30 novembre 2012 con propri decreti n. 238/2012 e n. 102/2013 a favore delle amministrazioni locali ivi indicate ammonta ad € 4.753.984,23 e che, pertanto, la disponibilità finanziaria residua per il periodo 1 dicembre 2012-31 marzo 2013 ammonta ad € 2.659.228,77 (€ 7.413.213,00 - € 4.753.984,23);

4. di assicurare per le "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili", a valere sulla somma di € 2.659.228,77, la necessaria copertura finanziaria a favore delle amministrazioni locali indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, autorizzando la spesa di € 1.363.091,57, per il periodo 1 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013;

5. di dare atto che il fabbisogno finanziario stimato delle stesse amministrazioni per il periodo 1 febbraio-31 marzo 2013

è pari ad € 1.296.137,10 come da riparto dettagliato per singola amministrazione nel medesimo allegato A;

6. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 3 trovano copertura nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

7. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione - nei limiti di quanto autorizzato con i propri provvedimenti - alle amministrazioni locali delle spese per l'accoglienza in strutture

socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili si rinvia alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;

8. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;

9. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO A) Riepilogo spese (accertate e previste) per inserimento di anziani e disabili presso strutture socio-sanitarie - 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013

	oneri accertati 30 luglio - 30 settembre 2012	oneri accertati ottobre - novembre 2012	oneri accertati dicembre 2012 - gennaio 2013	previsione oneri febbraio - marzo 2013
Novi	€ 387.044,86	€ 241.936,29	€ 174.691,29	€ 165.613,02
Carpi	€ 187.570,45	€ 94.755,83	€ 64.988,04	€ 57.315,82
Unione dei Comuni area nord Modena (Mirandola, Concordia, S. Possidonio, Cavezzo, Medolla, S. Prospero, S. Felice, Camposanto, Finale)	€ 2.045.755,13	€ 1.178.731,16	€ 945.436,61	€ 908.918,48
Soliera	€ 25.198,54	€ 23.895,60	€ 18.651,60	€ 18.366,60
Bomporto	€ 13.715,10	€ 8.432,67	€ 7.227,16	€ 7.363,66
TERRITORIO DI MODENA	€ 2.659.284,08	€ 1.547.761,55	€ 1.210.994,70	€ 1.157.577,58
Reggiolo	€ 89.957,11	€ 2.095,96	€ 2.130,32	€ 2.130,32
Rolo	€ 13.716,74	€ 10.481,02	€ 10.652,84	€ 10.652,84
Correggio	€ 5.029,15	€ 4.575,00	€ 4.650,00	€ 4.650,00
Fabbrico	€ 1.270,05	€ -	€ -	€ -
TERRITORIO DI REGGIO EMILIA	€ 109.973,05	€ 17.151,98	€ 17.433,16	€ 17.433,16
Crevalcore	€ 34.297,85	€ 7.873,39	€ 5.586,95	€ -
Galliera	€ 5.144,71	€ -	€ -	€ -
Pieve di Cento	€ 15.788,72	€ 3.124,60	€ -	€ -
TERRITORIO DI BOLOGNA	€ 55.231,28	€ 10.997,99	€ 5.586,95	€ -
Ferrara	€ 8.505,00	€ 11.940,00	€ 10.230,00	€ 8.060,00
Cento	€ 114.138,62	€ 60.328,32	€ 45.302,98	€ 41.692,58
S. Agostino	€ 20.026,88	€ 20.025,28	€ 24.002,06	€ 24.002,06
Mirabello	€ 33.826,96	€ 27.140,12	€ 22.439,04	€ 22.439,04
Vigarano Mainarda:	€ 10.446,03	€ 6.636,39	€ 5.146,00	€ 5.146,00
Poggio Renatico:	€ 3.051,00	€ 4.270,00	€ 2.170,00	€ -
Bondeno	€ 21.462,00	€ 11.787,70	€ 19.786,68	€ 19.786,68
TERRITORIO DI FERRARA	€ 211.456,49	€ 142.127,81	€ 129.076,76	€ 121.126,36
RIEPILOGO	oneri accertati 30 luglio - 30 settembre 2012	oneri accertati ottobre - novembre 2012	oneri accertati dicembre 2012 - gennaio 2013	previsione oneri febbraio - marzo 2013
TERRITORIO DI MODENA	€ 2.659.284,08	€ 1.547.761,55	€ 1.210.994,70	€ 1.157.577,58
TERRITORIO DI REGGIO EMILIA	€ 109.973,05	€ 17.151,98	€ 17.433,16	€ 17.433,16
TERRITORIO DI BOLOGNA	€ 55.231,28	€ 10.997,99	€ 5.586,95	€ -
TERRITORIO DI FERRARA	€ 211.456,49	€ 142.127,81	€ 129.076,76	€ 121.126,36
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.035.944,90	€ 1.718.039,33	€ 1.363.091,57	€ 1.296.137,10
TOTALE ARROTONDATO				€ 7.413.213,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 15 MARZO 2013, N. 30

Sostituzione di un componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;

Vista l'ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato *"Istituzione di una Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012"*, con la quale:

- si valuta la congruità dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento della Protezione Civile di cui si accolgono le conclusioni, ivi compreso l'elenco dei componenti della Commissione stessa;

- si autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile a costituire una Commissione tecnico-scientifica in base alle scelte indicate nelle premesse della stessa ordinanza;

- si dispone che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate in Emilia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge convertito n. 74/2012 e non potranno superare complessivamente la somma di € 50.000 (cinquantamila/00);

- si nomina tra i componenti della Commissione il prof. Mark Zoback;

Vista l'ordinanza n. 81 del 23 novembre 2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, con la quale si specifica che *"dagli esiti e dalle valutazioni richieste alla Commissione possono derivare indicazioni utili ai fini della ricostruzione e pianificazione urbanistica e territoriale dell'area interessata dal sisma implementando in tal modo il quadro delle conoscenze avviato con l'approvazione del Programma per gli studi di Microzonazione Sismica"*;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell'11 dicembre 2012 (rep. n. 5930), con il quale è istituita la Commissione internazionale incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica, nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio del 2012;

Preso atto della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 13/03/2013 (prot. CR 20136.5214) con la quale vengono presentate le

dimissioni del prof. Mark Zoback a fare parte della Commissione sopra menzionata in qualità di componente;

Verificato, attraverso il presidente della Commissione, prof. Harsh Gupta, e il segretario, prof. Paolo Gasparini, che il prof. Peter Styles, docente di geofisica applicata e ambientale della Keele University (UK), ha le competenze necessarie e ha reso la propria disponibilità a fare parte della Commissione;

Considerato pertanto che la Commissione risulterà così composta:

Harsh Gupta (PRESIDENTE). Professore, attualmente presso il National Geophysical Research Institute (N.G.R.I.), Hyderabad, India. Vice Presidente dell'International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG); Presidente dell'Expert Group on Natural and Human Induced Environmental Hazards and Disasters in Asia and Pacific; Componente dell'ICSU Planning Group on Natural and Human-induced Hazards and Disasters. Esperto di sismicità indotta.

Paolo Gasparini (COMPONENTE E SEGRETARIO). Professore emerito di Geofisica dell'Università di Napoli "Federico II". Presidente di AMRA, centro di competenza nel settore dell'Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale, struttura permanente di ricerca per lo sviluppo di metodologie innovative applicate alle problematiche ambientali. Componente e segretario della Commissione ICEF di cui in premessa. Esperto di sismologia.

Ernst Huenges (COMPONENTE). Direttore dell'International Centre for Geothermal Research al German Research Centre for Geosciences (GFZ). Capo della sezione Reservoir Technologies e dei laboratori di petrofisica del GFZ. Esperto di tecnologie di perforazione.

Paolo Scandone (COMPONENTE). Professore ordinario di Geologia strutturale, in quiescenza, dell'Università di Pisa. Esperto nella comprensione del quadro tettonico, sismotettonico e cinematico dell'area centro-mediterranea in base all'interpretazione di dati geologici di superficie e di informazioni sulle strutture profonde derivanti dall'analisi di profili sismici a riflessione e di pozzi per ricerche di idrocarburi.

Peter Styles (COMPONENTE). Professore di geofisica applicata e ambientale della Keele University (UK). Già Presidente della Geological Society of London e, per due mandati, nel consiglio scientifico del British Geological Survey. Consigliere del governo britannico in materia di stoccaggio geologico. Coautore del report pubblicato dal Department of Energy and Climate Change sul metodo di estrazione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica.

Franco Terlizese (COMPONENTE). Ingegnere, Dirigente generale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'Energia presso il Ministero dello Sviluppo Economico."

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

DISPONE

1) di sostituire il componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica, nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese

di maggio del 2012, prof. Mark Zoback precedentemente individuato con Ordinanza n. 76 del 16 novembre 2012 con il prof. Peter Styles della Keele University (UK), docente di geofisica applicata e ambientale, coautore del report voluto e pubblicato dal Department of Energy and Climate Change sul metodo di estrazione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica (fracking).

2) di attribuire al prof. Peter Styles i compiti precedentemente attribuiti al prof. Mark Zoback;

3) di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 15 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 19 MARZO 2013, N. 31

Parziale rettifica all'ordinanza n.29 del 14 marzo 2013 ad oggetto: Autorizzazione di una quota parte della spesa programmata per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 e specificata alla voce 14a "Spese inerenti l'accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie" dell'Allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 7/2013, come rideterminata con la presente ordinanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di. Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

DATO ATTO che, con propria ordinanza n.29 del 14 marzo 2013, si è provveduto a rideterminare la spesa complessivamente programmata per la voce 14a "Spese delle amministrazioni locali per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili" dell'allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 in **€ 7.413.213,00** per il periodo 30 luglio 2012 - 31 marzo 2013 dando atto che la previsione complessiva degli oneri correlati alla assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013 viene ridotta di **€ 2.774.418,40**;

DATO ATTO altresì che **il totale degli oneri dettagliati nella tabella allegato 1 della sopraccitata ordinanza n.7/13 è stato rivisto con propria ordinanza n. 11/2013 ad oggetto "parziale rettifica dell'ordinanza n.7 del 8 febbraio 2013 recante programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013"**, e, risulta essere pari alla cifra complessiva **di Euro 90.005.703,00**;

Tenuto conto dell'intervenuta rettifica di cui sopra, pari a euro 90.005.703,00 e della riduzione di euro € 2.774.418,40 prevista con l'ordinanza 29/2013 la stima effettiva dei suddetti oneri risulta essere pari a € 87.231.284,60, pertanto risulta necessario procedere alla correzione dell'importo erroneamente indicato al punto 2 del dispositivo della sopraccitata ordinanza n.29 del 14 marzo 2013 che, viene modificato da euro 86.624.546,60 ad euro 87.231.284,60;

TUTTO quanto sopra premesso

DISPONE

1. di stabilire che, a parziale rettifica dell'ordinanza n.29 del

14 marzo 2013, la previsione complessiva degli oneri correlati alla assistenza alla popolazione e per le attività ad essi strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013 di cui alle ordinanze n.7/2013 e 11/13, viene rideterminata in **€ 87.231.284,60**;

2. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1 trovano copertura nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

3. di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione - nei limiti di quanto autorizzato con i propri provvedimenti - alle

amministrazioni locali delle spese per l'accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili si rinvia alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 19 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze del Commissario Delegato di seguito elencate:

- Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 prot. Corte dei Conti n. 1768 del 13/3/2013 registrata alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 19 marzo 2013 registro n. 1 foglio n. 34.
- Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 prot. Corte dei Conti n. 1791 del 14/3/2013 registrata alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data

19 marzo 2013 registro n. 1 foglio n. 35

- Ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 prot. Corte dei Conti n. 1819 del 15/3/2013 registrata alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 20 marzo 2013 registro n. 1 foglio n. 37
- Ordinanza n. 30 del 15 marzo 2013 prot. Corte dei Conti n. 1871 del 18/3/2013 registrata alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 20 marzo 2013 registro n. 1 foglio n. 38
- Ordinanza n. 31 del 19 marzo 2013 prot. Corte dei Conti n. 1899 del 19/3/2013 registrata alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 20 marzo 2013 registro n. 1 foglio n. 39

Il Commissario Delegato

Vasco Errani